



2026/1011

8.5.2026

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1011 DELLA COMMISSIONE**

**del 7 maggio 2026**

**che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787 per quanto riguarda l'etichettatura delle premiscele**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La L-arginina prodotta con *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80387 è stata autorizzata per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787 della Commissione <sup>(2)</sup> come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
- (2) Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787, nella tabella relativa all'autorizzazione della L-arginina prodotta con *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80387, categoria «additivi organolettici», gruppo funzionale «aromatizzanti», colonna «Altre disposizioni», il punto 3 prevede erroneamente che il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva debba essere indicato sull'etichetta dell'additivo e della premiscela. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva dovrebbe essere indicato solo sull'etichetta dell'additivo. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787**

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787, alla voce della tabella relativa all'autorizzazione della L-arginina prodotta con *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80387, categoria «additivi organolettici», gruppo funzionale «aromatizzanti», colonna «Altre disposizioni», punto 3, le parole «e della premiscela» sono soppresse.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787 della Commissione, dell'8 settembre 2025, relativo all'autorizzazione della L-arginina prodotta con *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80387 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L, 2025/1787, 9.9.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/1787/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1787/oj)).

*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2026

*Per la Commissione*

*La presidente*

Ursula VON DER LEYEN

---